

N.112.064 di Repertorio

N. 17.630

di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno tre del mese di marzo, alle ore diciotto e minuti quarantatre.

Registrato ad Alba

il 29/03/2016

In Alba, in un locale del fabbricato sito in Piazza San Paolo

al n. 1405/1T

3.

con euro 400,00

Avanti a me dottor Stefano Corino, Notaio alla residenza di

Alba ed iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti

Riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo, è comparso il si-

gnor:

CIRIO On. Alberto, nato a Torino il 6 dicembre 1972, domici-

liato presso la sotto indicata sede,

il quale dichiara di agire nel presente atto nella sua qua-

lità di Presidente del Consiglio di Amministrazione rappre-

sentante della Società Consortile a Responsabilità Limitata

"LANGHE ROERO LEADER SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA'

LIMITATA" con sede in Bossolasco, Via Umberto I n. 1, Capita-

le Sociale euro 20.000 (ventimila) interamente versato, Codi-

ce Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Cu-

neo 02316570049.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono

certo, cittadino italiano come egli stesso afferma, mi di-

chiara che è stata convocata, in seconda convocazione, in

questo luogo, giorno, per le ore 18 l'assemblea straordinaria

della predetta società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria

1. Modifiche, aggiunte e soppressioni dell'intero testo dello Statuto Sociale;

2. Aumento del Capitale Sociale a pagamento da euro 20.000 a euro 22.000, con limitazione e/o esclusione del diritto di sottoscrizione ai sensi dell'art. 2481-bis C.C.

Ed invita me Notaio ad assistervi onde elevarne verbale.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio dò atto che l'Assemblea si svolge nel seguente modo:

assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi di Statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione Onorevole Cirio

Alberto predetto il quale dichiara che:

- sono presenti a mezzo di legale rappresentante o per delega tanti soci rappresentanti nominali Euro 18.000 sui complessivi nominali Euro 20.000 rappresentanti l'intero capitale sociale, pari al 90% del capitale con 18 soci presenti per delega o a mezzo del legale rappresentante;

il foglio contenente l'elenco analitico di soci partecipanti col capitale rappresentato da ciascuno si allega al presente atto sub "A" omessane la lettura ad istanza del comparente;

- sono presenti gli amministratori di tale società signori:

Cirio Alberto, Passone Roberto, Anselmo Silvia, Aguzzi Simone, Gilli Cesare

- sono presenti i sindaci di tale società signori:

Berzia Roberto, Presidente del Collegio e Viazzi Mario

- l'assemblea è stata regolarmente convocata, in seconda convocazione, ai sensi di statuto in questo giorno, luogo per le ore diciotto

dichiara

l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno;

tutto ciò premesso

Il Presidente dichiara all'assemblea che:

è opportuno aumentare il capitale sociale di euro 2.000 per consentire l'ingresso di nuovi soci Enti Locali, con sottoscrizione delle nuove quote entro il 31 dicembre 2016 per consentire la partecipazione ai bandi della Programmazione C.L.L.D. Leader nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2020;

attesta il Presidente che il capitale sociale di euro 20.000 è interamente sottoscritto e versato:

e che è opportuno modificare lo Statuto sociale nel nuovo testo che è già stato inviato ai soci:

precisa che le modifiche consistono nell'aggiunta alla denominazione dell'inciso "Gruppo di Azione locale" e quindi propone all'assemblea di modificare i seguenti articoli e commi dello Statuto Sociale:

articolo 1, articolo 2, articolo 3, commi 1, 2 e 3 dell'arti-

	colo 5, articolo 6, commi 1 e 2 dell'articolo 7, commi 1 e 6	
	dell'articolo 8, comma 4 dell'articolo 9, articolo 10, arti-	
	colo 12, , comma 9 dell'articolo 15, comma 2 dell'articolo	
	16, commi 1 e 2 dell'articolo 17, commi 1 e 2 dell'articolo	
	18, commi 3 e 4 dell'articolo 20, commi 1, 2 e 5 dell'artico-	
	lo 21, comma 1 dell'articolo 22, comma 8 dell'articolo 23,	
	commi 2, 4, 6 e 7 dell'articolo 25, comma 1 dell'articolo 27,	
	articolo 28 e il comma 3 dell'articolo 34.	
	Il Presidente propone quindi all'assemblea di deliberare in	
	merito.	
	Quindi l'assemblea	
	col voto favorevole, espresso per alzata di mano, secondo	
	l'accertamento fatto dal Presidente dell'Assemblea dei rap-	
	presentanti dei soci intestatari di quote per complessivi no-	
	minali euro 18.000 pari al 90% del capitale sociale	
	delibera	
	- di aumentare il capitale sociale della società da euro	
	20.000 (ventimila) ad euro 22.000 (ventiduemila);	
	di riservare le quote di nuova emissione a terzi Enti Locali	
	per euro 1.700 (millesettecento) e ai soci Enti Locali per	
	euro 300 (trecento), fermo restando che il capitale sociale	
	sarà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccol-	
	te;	
	di dare mandato al Consiglio di Amministrazione affinché ab-	
	bia a collocare il sopra deliberato aumento nel rispetto del-	

le norme vigenti in materia;

di modificare l'articolo 1 dello Statuto Sociale come segue:

"Art.1 - Denominazione.

1 - E' costituita una società consortile a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 2615 ter e degli artt. 2462 e seguenti del Codice Civile, riconosciuta quale Gruppo di Azione Locale ai sensi degli articoli da 42 a 44 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), nonché ai sensi degli articoli da 32 a 35 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

2 - La denominazione della società è "Langhe Roero Leader Gruppo di Azione Locale Società Consortile a Responsabilità limitata", abbreviabile "Langhe Roero Leader soc. consort. a r.l." oppure "G.A.L. Langhe Roero Leader soc. consort. a r.l." oppure "G.A.L. Langhe Roero Leader" oppure "G.A.L. Langhe Roero", senza vincoli di rappresentazione grafica."

- di modificare l'articolo 2 dello Statuto come segue:

"Art.2 - Sede legale e sedi secondarie.

1 - La società ha sede legale nel Comune di Bossolasco, all'indirizzo risultante dall'iscrizione eseguita presso il Registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

	2 - Potranno inoltre essere istituite o soppresse, sia in I-	
	talia sia all'estero, filiali, succursali, agenzie, uffici di	
	rappresentanza con decisione dell'Organo Amministrativo."	
	- di modificare l'art.3 dello statuto come segue:	
	"Art.3 - Domicilio dei soci.	
	1 - Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la società	
	o con gli altri soci, è a tutti gli effetti quello che risul-	
	ta dal Registro delle Imprese; è onere del socio comunicare	
	il cambiamento del proprio domicilio."	
	sostituendo per il domicilio dei soci il Registro imprese al	
	libro soci;	
	- di modificare i commi 1, 2 e 3 dell'art. 5 relativo al-	
	l'oggetto sociale come segue:	
	"1 - La società ha per oggetto la promozione degli interessi	
	istituzionali, economici e commerciali dei propri soci attra-	
	verso lo studio, l'attuazione ed il coordinamento di inizia-	
	tive utili allo sviluppo sociale ed economico, improntate al-	
	la valorizzazione del patrimonio culturale, turistico, del	
	folclore, sportivo, naturalistico, paesaggistico ed ambienta-	
	le del territorio delle Langhe e del Roero in generale, in	
	particolare dei Comuni che avranno aderito alla programmazio-	
	ne CLLD Leader (Community-led Local Development) o SLTP	
	Leader (Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo), con tassativa	
	esclusione di qualsiasi proprio fine di lucro.	
	2 - Ai fini del raggiungimento dello scopo sociale la So-	

cietà potrà avviare tutte le attività ritenute utili fra le

quali, a titolo di esempio, si citano:

a) elaborazione di strumenti programmatici e progettuali, ricerche di mercato, studi di fattibilità, progetti di sviluppo, servizi alla progettazione, attraverso i quali reperire contributi e finanziamenti a livello locale, regionale, nazionale e comunitario utili ad adottare ogni misura di sostegno all'economia, all'occupazione e alla qualità della vita della popolazione residente sul territorio;

b) animazione e promozione dello sviluppo rurale;

c) progettazione e attuazione di interventi innovativi da parte di operatori locali pubblici e privati, correlati ad una strategia globale di sviluppo rurale ed aventi quali caratteristiche essenziali l'innovazione, il carattere dimostrativo, la trasferibilità;

d) realizzazione di progetti finalizzati alla diversificazione dell'economia rurale, all'ideazione e commercializzazione di prodotti o servizi in tutti i settori dello sviluppo rurale;

e) monitoraggio delle opportunità di finanziamento per progetti di sviluppo sul territorio disponibili a livello comunitario, nazionale, regionale o locale, anche attivando sinergie tra i diversi soggetti consorziati;

f) applicazione delle nuove tecnologie dell'innovazione e della comunicazione in ambiente rurale;

	g) promozione dell'offerta di servizi da parte delle a-	
	ziende agricole, con particolare attenzione alle tematiche di	
	salvaguardia ambientale e presidio del territorio, favorendo	
	nel contempo la qualità dei prodotti agroalimentari, il mi-	
	glioramento delle tecniche di produzione/ trasformazione, la	
	crescita della loro commercializzazione;	
	h) promozione e collocamento delle produzioni locali;	
	i) promozione di attività turistiche ed agrituristiche;	
	j) promozione delle attività culturali;	
	k) promozione della tutela del paesaggio e dell'ambiente	
	locale;	
	l) promozione delle attività finalizzate a valorizzare e	
	rendere fruibile in modo integrato il patrimonio rurale loca-	
	le (storico-architettonico, ambientale, culturale e prodotti-	
	vo);	
	m) promozione, assistenza e sostegno allo sviluppo	
	dell'attività agricola, artigianale e imprenditoriale locale;	
	n) realizzazione di iniziative ed eventi, direttamente o	
	su incarico, relativamente alle attività di promozione di cui	
	ai punti precedenti, quali convegni, congressi, fiere, espo-	
	sizioni, manifestazioni culturali, sportive, folcloristiche	
	ed enogastronomiche;	
	o) formazione professionale e informazione;	
	p) ogni altra azione connessa o comunque anche indiret-	
	tamente utile alle precedenti.	

3 - In particolare per le iniziative a valere sulla Program-

mazione CLLD Leader, la società si baserà sul modello di Svi-

luppo Locale di Tipo Partecipativo (SLTP) che, come disposto

dall'articolo 32 del Reg. (UE) n. 1303/2013, è:

a) concentrato su territori subregionali specifici,

coincidenti con il territorio degli Enti Pubblici Locali ade-

renti al GAL;

b) gestito da gruppi d'azione locali composti da rappre-

sentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici

che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità

pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali,

né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49

% degli aventi diritto al voto;

c) attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo

locale integrate e multisetoriali;

d) concepito tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità

locali, e comprende elementi innovativi nel contesto locale,

attività di creazione di reti e, se del caso, di cooperazio-

ne."

- di modificare l'art. 6 dello statuto come segue:

"Art.6 - Composizione della società e vincoli di gestione.

1 - La società ha obbligatoriamente, al momento della sua

costituzione, e dovrà conservare, una composizione societaria

mista pubblico-privata a maggioranza pubblica in rappresen-

tanza del territorio di riferimento (come indicato all'arti-

	colo 5 comma 1 del presente Statuto) e dovrà obbligatoriamente	
	operare nel rispetto delle modalità di gestione disposte	
	dall'articolo 32 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (come indicato	
	all'articolo 5 comma 3 lettera b) del presente Statuto.	
	2 - A livello decisionale, l'Organo Amministrativo deve ri-	
	spettare i vincoli indicati all'articolo 21 del presente Sta-	
	tuto.	
	3 - Ai sensi dell'articolo 2484 del Codice Civile, costi-	
	tuirà causa di scioglimento della società il venir meno dei	
	requisiti di cui ai precedenti commi 1 e 2. Il Consiglio	
	d'Amministrazione e il Collegio Sindacale (qualora nominato)	
	saranno competenti ad accertare il verificarsi di tale causa	
	di scioglimento e ad effettuare i conseguenti adempimenti	
	pubblicitari, il tutto ai sensi dell'ultimo comma dell'art.	
	2484 del Codice Civile.";	
	- di modificare, tenuto conto dell'aumento di capitale i com-	
	mi 1 e 2 dell'articolo 7 dello statuto come segue:	
	Art.7 - Capitale sociale.	
	1 - Il capitale sociale è di Euro 20.000 (ventimila) e, in	
	conformità alla legge e ai sensi dell'articolo 2468 del Codi-	
	ce Civile, è diviso in quote.	
	2 - L'assemblea straordinaria del 3 marzo 2016 ha deliberato	
	l'aumento di capitale sociale da euro 20.000 (ventimila) ad	
	euro 22.000 (ventiduemila) a pagamento mediante offerta delle	
	quote di nuova emissione a terzi Enti Locali per euro 1.700	

(millesettecento) e a soci Enti Locali per euro 300 (trecento). Il Consiglio di Amministrazione provvederà al collocamento delle nuove quote a terzi e a soci. La sottoscrizione delle quote dovrà essere eseguita entro il 31 dicembre 2016 per consentire la partecipazione a Bandi; nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non sia stato integralmente sottoscritto, il capitale sociale sarà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

- di modificare i commi 1 e 6 dell'articolo 8 dello statuto come segue:

"Art 8 - Aumento e riduzione di capitale.

1 - In rapporto alle necessità derivanti dallo sviluppo e funzionamento della società, a seguito di deliberazione dell'assemblea dei soci, da adottarsi con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo, il capitale sociale può essere aumentato a pagamento una o più volte, nei modi previsti al precedente articolo 7), o a titolo gratuito, mediante passaggio di riserve disponibili a capitale.

6 - Qualora per effetto dell'aumento di capitale facessero ingresso nella compagine societaria nuovi soci, l'Assemblea potrà richiedere ai nuovi soci un sovrapprezzo.

- di modificare il comma 4 dell'art. 9 dello statuto come segue:

"4 - I finanziamenti infruttiferi sono normalmente effettuati in diretta proporzione delle quote possedute, mentre i fi-

	nanziamenti fruttiferi possono essere effettuati non in pro-	
	porzione delle quote possedute. Salvo diversa decisione	
	dell'Organo amministrativo, comunque, i finanziamenti devono	
	considerarsi infruttiferi. Saranno parimenti infruttifere di	
	interessi ed altri compensi le anticipazioni effettuate in	
	nome e per conto della società dai soci per soddisfare tempo-	
	ranee esigenze finanziarie della medesima, salvo che non ven-	
	ga altrimenti deliberato dall'Organo amministrativo e che	
	dalla contabilità non risultino effettuate ad altro titolo."	
	- di modificare l'art. 10 dello statuto come segue:	
	"Art.10 - Contributi annui in denaro dei soci.	
	1 - L'Organo Amministrativo sottopone annualmente all'assem-	
	blea, assieme al bilancio dell'esercizio precedente, un pro-	
	gramma di massima delle iniziative e degli investimenti della	
	società per l'esercizio in corso e il conto economico preven-	
	tivo. In base a quanto previsto dal secondo comma dell'arti-	
	colo 2615 ter del Codice Civile, i soci sono tenuti a versare	
	contributi ordinari in denaro a favore della società in misu-	
	ra annua complessivamente non superiore a 2,5 volte il valore	
	nominale delle proprie quote di partecipazione per i soci e-	
	sistenti al 29.02.2016, e a 5 volte il valore nominale delle	
	proprie quote di partecipazione per i soci entrati successi-	
	vamente al 29.02.2016. Al riguardo, il bilancio preventivo	
	deve essere accompagnato dal piano di riparto proporzionale	
	tra i soci dei predetti contributi a copertura dei costi di	

gestione e degli investimenti programmati. I contributi a copertura dei costi d'esercizio confluiranno a conto economico per l'ammontare necessario e sufficiente al conseguimento del risultato di pareggio e l'eventuale eccedenza costituirà acconto per l'esercizio successivo. I contributi espressamente richiesti invece a fronte degli investimenti preventivati, avendo natura di versamenti in conto capitale, concorreranno a formare il patrimonio netto della società.

2 - I predetti contributi approvati dall'assemblea congiuntamente al bilancio preventivo sono obbligatori per tutti i soci, anche se assenti, astenuti o dissenzienti.

3 - In occasione di eventi non ripetitivi o di investimenti straordinari, anche limitatamente a particolari categorie di soci e con il consenso degli stessi, su proposta dell'Organo Amministrativo, l'Assemblea, in base a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 2615 ter del Codice Civile, potrà richiedere ai soci, in aggiunta ai contributi annuali come sopra determinati, il versamento di contributi straordinari in denaro a favore della società che non potrà superare:

- per gli Enti Locali e le forme associative fra Enti Locali l'importo di 1,5 euro per abitante fino a 2.000 abitanti e di 1 euro per abitante da 2001 abitanti fino ad un massimo di 7.000 abitanti,
- per gli altri soci l'importo di 10.000 euro.

4 - I soci non sono tenuti a pagare altri contributi oltre

	quelli sopra previsti.	
	5 - In merito a quanto sopra, l'assemblea dovrà deliberare	
	con la maggioranza delle proprie quote sociali sia in prima	
	che in seconda convocazione.	
	6 - La partecipazione ai Bandi Pubblici emessi dalla società	
	sarà consentita esclusivamente agli Enti Locali Soci (e agli	
	abitanti/associazioni/imprese ivi residenti aventi diritto ai	
	sensi della normativa) in regola con i versamenti a qualunque	
	titolo dovuti alla società."	
	- di modificare l'art. 12 dello statuto come segue:	
	Art.12 - Trasferimento delle quote per atto tra vivi.	
	1 - Ai fini del presente articolo, per trasferimento della	
	quota di partecipazione si intende qualsiasi negozio giuridico	
	di alienazione, nella più ampia accezione del termine, in	
	forza del quale si consegue il risultato del trasferimento a	
	terzi della proprietà, o nuda proprietà, o usufrutto sulle	
	quote di partecipazione o su parti di esse.	
	2 - Le quote sono nominative e liberamente trasferibili nel	
	rispetto dei vincoli di composizione e gestione stabiliti	
	dall'articolo 6 comma 1) e nei limiti di quanto infra previsto.	
	3 - Nel caso in cui un socio intendesse alienare in tutto o	
	in parte la propria quota, dovrà darne avviso scritto, via	
	P.E.C. o con lettera raccomandata A.R., all'Organo Amministrativo,	
	indicando il nome dell'acquirente (che deve avere	

	caratteristiche tali da rispettare i vincoli di composizione	
	e gestione di cui all'articolo 6) comma 1 del presente Statu-	
	to), i termini, le condizioni, il prezzo richiesto e le moda-	
	lità di pagamento.	
	4 - L'acquirente nuovo socio dovrà contestualmente comunica-	
	re all'Organo Amministrativo il proprio impegno a rispettare	
	le norme dello Statuto e a versare, oltre al prezzo pattuito,	
	anche l'eventuale contributo straordinario di cui all'art.	
	10 comma 3.	
	5 - L'Organo Amministrativo, entro 30 giorni dal ricevimento	
	della comunicazione da parte del cedente, dovrà rispondere	
	autorizzando la cessione o negandola qualora quest'ultima non	
	rispetti i vincoli di cui al comma precedente e di composi-	
	zione e gestione di cui all'articolo 6) comma 1 del presente	
	Statuto); in quest'ultimo caso l'Organo Amministrativo potrà	
	proporre un socio di suo gradimento in sostituzione del socio	
	proposto dal cedente.	
	6 - Il gradimento dovrà essere senz'altro esercitato	
	dall'Organo Amministrativo nel caso di riorganizzazione in-	
	terna, scioglimento o messa in liquidazione da parte di Enti	
	Locali Sovracomunali che comportino un subentro, da parte di	
	tutti gli Enti Locali che ne fanno parte, nel patrimonio, nei	
	diritti o nelle quote degli Enti Sovracomunali stessi.	
	7 - La comunicazione dell'intenzione di trasferire la parte-	
	cipazione formulata con le modalità indicate equivale a pro-	

	posta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 c.c. Pertanto il	
	contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha ef-	
	fettuato la comunicazione viene a conoscenza della accetta-	
	zione dell'altra parte. Da tale momento, il socio cedente è	
	obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del	
	negozio in forma idonea all'iscrizione nei pubblici registri,	
	con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella co-	
	municazione.	
	8 - Il trasferimento che intervenga in violazione alle di-	
	sposizioni del presente articolo comporta l'inefficacia del	
	medesimo nei confronti della società e degli altri soci;	
	l'acquirente non è, pertanto, iscritto nei pubblici registri	
	e non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità	
	dei diritti e delle quote acquisiti.	
	- di modificare il comma 9 dell'art. 15 dello statuto come	
	segue:	
	"9 - Il socio potrà inoltre essere escluso in caso di inos-	
	servanza degli obblighi previsti dall'art. 10) del presente	
	Statuto in conformità all'articolo 2615 ter del Codice Civile.	
	Spetterà all'Organo Amministrativo accertare i presupposti e	
	deliberare l'esclusione del socio, nel rispetto dell'art.	
	2473 del Codice Civile.";	
	- di modificare il comma 2 dell'art. 16 dello statuto come	
	segue:	
	"2 - In ogni caso, sono attribuite all'esclusiva competenza	

dei soci:

1) l'approvazione del bilancio d'esercizio e la destinazione degli eventuali utili;

2) la nomina e la revoca dei componenti l'Organo Amministrativo, con l'eventuale indicazione del Presidente, ed il compenso da attribuire complessivamente all'Organo Amministrativo medesimo;

3) la nomina, la revoca, e il compenso dei componenti gli Organi di controllo, con l'indicazione delle cariche dei componenti;

4) le modificazioni dell'atto costitutivo;

5) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;

6) l'accollo, nei limiti ammessi dalla legge, delle sanzioni relative a violazioni commesse da persone fisiche nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dalla società, nonché la stipulazione di idonee coperture assicurative;

7) l'eventuale nomina a Presidente onorario della persona che si sia distinta nell'opera svolta a favore della società, o che, per propri meriti e prestigio, possa dare lustro alla medesima. Il Presidente onorario avrà diritto di partecipa-

	zione e di intervento alle assemblee e potrà essere invitato	
	dall'Organo Amministrativo a partecipare ed intervenire alle	
	proprie riunioni. La carica è gratuita, salvo il rimborso	
	delle spese sostenute per conto della società;	
	8) l'approvazione del programma di massima delle iniziative	
	della società per l'esercizio in corso ed il relativo conto	
	economico preventivo, il piano di riparto proporzionale tra i	
	soci a copertura dei costi di gestione di cui all'art. 10;	
	9) l'approvazione dei contributi straordinari di cui all'ar-	
	ticolo 10 comma 3;	
	10) la decisione in merito alla nomina dei liquidatori ed ai	
	criteri di svolgimento della liquidazione."	
	- di modificare i commi 1 e 2 dell'art. 17 dello statuto come	
	segue:	
	"1 - L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione, anche su richiesta dei soci e	
	amministratori ai sensi del precedente articolo 16) ed anche	
	fuori dalla sede della società, purché in Italia, con avviso	
	di convocazione inviato almeno otto giorni prima della riu-	
	nione a mezzo P.E.C. o raccomandata A.R. o con qualsiasi al-	
	tro mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un ri-	
	scontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax,	
	la posta elettronica e la raccomandata a mano. L'avviso deve	
	essere indirizzato agli aventi diritto al domicilio, al nume-	
	ro di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo spe-	

cifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal Registro delle Imprese.

2 - In caso di impossibilità o di inerzia del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che si presume quando l'avviso non venga spedito entro i venti giorni successivi alla richiesta avanzata ai sensi del precedente articolo 16) da un amministratore o dai soci che rappresentano almeno il terzo del capitale sociale, la convocazione potrà essere effettuata da un Vice Presidente o, in difetto, dall'Organo di Controllo."

- di modificare i commi 1 e 2 dell'art. 18 dello statuto come segue:

"1 - Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che, alla data dell'assemblea stessa, risultano regolarmente registrati nei pubblici registri. A ciascun socio il voto compete in misura proporzionale alla sua partecipazione. Il voto deve essere espresso in forma palese.

2 - E' anche consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o audio/videoconferenza, purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

	- sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare	
	l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risulta-	
	ti della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-	
	sione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine	
	del giorno, nonché di visionare, ricevere, trasmettere i do-	
	cumenti relativi alle materie oggetto della discussione;	
	- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si	
	tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video colle-	
	gati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno	
	affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove	
	saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante."	
	- di modificare i commi 3 e 4 dell'art. 20 dello statuto come	
	segue:	
	"3 - Restano in ogni caso salve le diverse specifiche mag-	
	gioranze indicate nell'articolo 10) quinto comma, nell'arti-	
	colo 21) terzo comma e nell'articolo 28) quarto comma del	
	presente Statuto, per le particolari decisioni ivi previste.	
	4 - Nei casi in cui per legge o in virtù del presente Statu-	
	to il diritto di voto della partecipazione è sospeso, si ap-	
	plica l'articolo 2368, comma 3 c.c.."	
	- di modificare i commi 1,2 e 5 dell'art. 21 dello statuto	

come segue:

1 - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero di Consiglieri non minore di tre e non maggiore di cinque, che possono essere scelti anche tra non soci, nel rispetto dei limiti e dei vincoli previsti dalla normativa vigente con riguardo ai componenti designati dagli enti pubblici locali.

2 - L'assemblea di volta in volta, prima di procedere all'elezione, determinerà il numero dei consiglieri nei limiti sopra indicati, in conformità alla normativa tempo per tempo vigente sulle società partecipate da Enti Locali e nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse potranno rappresentare più del 49 % degli aventi diritto al voto,

b) qualunque sia il numero dei Consiglieri, il Presidente dovrà sempre essere espressione dei soci pubblici ed in particolare dovrà essere nominato in rappresentanza e su indicazione del socio fondatore attualmente individuabile nella Unione Montana Alta Langa (già Comunità Montana Alta Langa);

c) in caso di Consiglio fino a quattro componenti, il Presidente sarà l'unico rappresentante dei soci pubblici mentre gli altri Consiglieri saranno rappresentanti dei soci privati e dovranno essere nominati da Associazioni o Enti rappresen-

	tativi degli interessi socio-economici locali;	
	d) in caso di Consiglio formato da cinque componenti, il secondo rappresentante dei soci pubblici (oltre al Presidente)	
	dovrà essere espressione delle Unioni di Comuni presenti sul territorio del GAL e costituite ai sensi dell'articolo 32 del TUEL D.Lgs. 267/2000, mentre i tre rappresentanti dei soci privati dovranno essere nominati da Associazioni o Enti rappresentativi degli interessi socio-economici locali.	
	5 - Qualora non abbia provveduto l'Assemblea al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente, e può eleggere uno o più Vice Presidenti e Amministratori delegati, e determina i loro poteri e compiti."	
	di modificare il comma 1 dell'articolo 22 dello statuto come segue:	
	"1 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, autonomamente o anche su richiesta di un terzo degli amministratori o del Collegio sindacale ed anche fuori dalla sede della società purché in Italia, mediante avviso di convocazione, contenente il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, inviato a tutti gli amministratori e ai sindaci effettivi con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi la P.E.C., la raccomandata A.R., il fax, la posta elettronica e la raccomandata	

a mano. L'avviso deve essere inviato almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, se non vi sono dichiarati motivi di urgenza ed in tal caso almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza. Nel caso di comunicazione a mezzo P.E.C., raccomandata A.R., fax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito rispettivamente al domicilio, al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dall'amministratore e dal sindaco."

- di modificare il comma 8 dell'articolo 23 dello statuto come segue:

"8 - Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, qualora il Presidente ne valuti l'opportunità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audio-conferenza o con altri mezzi di telecomunicazione, purché siano rispettate le seguenti condizioni di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, luogo in cui s'intenderà svolta la riunione;

- tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione possano essere identificati dal Presidente;

- tutti i partecipanti possano seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti di-

	scussi;	
	- tutti i partecipanti possano visionare i documenti relativi	
	alle materie oggetto della discussione;	
	- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si	
	tratti di riunione totalitaria) le modalità audio/video at-	
	traverso le quali i consiglieri potranno intervenire."	
	- di modificare i commi 2, 4, 6, 7, dell'art. 25 dello Statu-	
	to come segue:	
	"2 - Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei	
	suoi poteri, anche disgiuntamente, a norma e con i limiti di	
	cui all'articolo 2381 del Codice Civile, al Presidente, a uno	
	o più Vice Presidenti, ad un Comitato esecutivo composto da	
	alcuni dei suoi componenti, o ad Amministratori delegati. Il	
	Presidente, il Vice Presidente o i Vice Presidenti, il Comi-	
	tato esecutivo, ovvero l'Amministratore o gli Amministratori	
	delegati possono compiere tutti gli atti di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione che risultano dalla delega con-	
	ferita dal Consiglio di Amministrazione, con le limitazioni e	
	le modalità indicate nella delega stessa.	
	4 - Ogni amministratore può:	
	- chiedere agli organi delegati che siano fornite al Consi-	
	glio di Amministrazione informazioni relative alla gestione	
	della società;	
	- opporsi all'operazione che il Presidente e/o i Vice Presi-	
	denti e/o gli Amministratori delegati vogliano compiere prima	

che essa sia compiuta.

6 - Per la gestione operativa della società, l'Organo Amministrativo provvederà a nominare un Direttore e le figure di funzionariato in numero e preparazione adeguati per lo svolgimento delle funzioni nel rispetto dei Regolamenti e delle norme di legge.

7 - Il Consiglio di Amministrazione può istituire comitati o commissioni, presieduti da un Consigliere o da persone particolarmente competenti ed esperte, per studiare, analizzare, programmare e realizzare iniziative di settore o per aree geografiche, per il raggiungimento delle finalità sociali coinvolgendo il patrimonio culturale e di esperienza delle varie associazioni culturali, sportive, folcloristiche, di volontariato e di categoria che operano sul territorio. Ogni iniziativa dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione che ne fisserà i limiti di spesa, compatibilmente con il bilancio di previsione. I comitati e le commissioni organizzativi ed operativi svolgeranno i loro incarichi sotto la responsabilità del Direttore."

- di modificare il comma 1 dell'art. 27 dello statuto come segue:

"1 - Oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, agli amministratori potrà essere assegnato un compenso annuo, che sarà determinato dall'assemblea in conformità alla normativa tempo per tempo vigente sulle società

partecipate dagli Enti Locali."

- di modificare l'art. 28 dello statuto come segue:

Art.28 Organo di Controllo

1 - L'Assemblea, qualora sia obbligatorio per legge o se lo riterrà opportuno, potrà nominare un organo di controllo, monocratico o collegiale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di organo di controllo e revisione legale dei conti.

2 - All'Organo di Controllo, che dovrà espletare i compiti di cui all'art. 2403 CC, potrà essere affidata la revisione legale dei conti ex art. 2409 bis CC.

3 - In caso di Collegio Sindacale esso sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti, aventi i requisiti previsti dal co. 2 dell'art. 2397 del Codice Civile. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.

4 - Le deliberazioni aventi ad oggetto la nomina o la revoca dell'Organo di Controllo dovranno essere assunte con la maggioranza del capitale sociale.

5 - Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa comunque riferimento alla normativa tempo per tempo prevista in materia di organo di controllo e revisione legale dei conti."

- di modificare il comma 3 dell'articolo 34 dello statuto come segue:

"3 -In difetto di nomina entro tale termine, l'Arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la so-

cietà ha la sede legale su istanza della parte interessata più diligente.".

e di approvare il nuovo testo di statuto integrato con le dette modifiche che, omessane la lettura ad istanza del comparente, allegasi al presente atto sotto la lettera "B".

Al Presidente dell'assemblea vengono conferiti il mandato e la facoltà di introdurre nel presente atto e allegato statuto tutte quelle modifiche, varianti e soppressioni ed aggiunte che eventualmente venissero richieste dalle competenti autorità in sede di iscrizione del presente verbale.

Quindi il Presidente dichiara sciolta la presente assemblea alle ore diciannove e minuti venti.

Tutte le spese del presente atto e tutte quelle ad esso attinenti e conseguenti sono a carico della società.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me sopra facciate ventisette e quanto di una ventottesima di sette fogli da me poi letto al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive.

In originale firmato:

Alberto Cirio

-----Stefano Corino Notaio

N.	Determinazione Socio	Valore partecipazioni e importo nominale in €	% sul capitale	Rappresentante	Delegato	Carica	Firma
1	A.C.A. - Associazione Commercianti Albesi	1.000,00	5,00%		VIGUONE GIUVANO	DIRETTORE	
2	Alta Langhe Servizi S.p.A. (A.L.S.E.)	200,00	1,00%		GALLIANO GIACOMO	CONSIGLIERE	
3	Associazione Ristoratori e albergatori albesi	200,00	1,00%				
4	Associazione Turismo in Langhe	100,00	0,50%		SEATRICE MARENCO	VICE PRESIDENTE	
5	Banco di Credito P. Azzoglio S.p.a.	1.000,00	5,00%		PIERLUIGI GAVIASSO	DIRETTORE FINANZE ALBA	
6	Camera di Commercio IAA di Cuneo	1.000,00	5,00%		GATTO MARCELUO	VICE PRESIDENTE	
7	Comune di Alba	1.200,00	6,00%		GRASSINO LUIGI	ASSESSORE	
8	Comune di Baldissero d'Alba	100,00	0,50%		LAURA UONI	VICE SINDACO	
9	Comune di Barbaresco	100,00	0,50%	BIANCO ALBERTO		SINDACO	
10	Comune di Barolo	100,00	0,50%	SAFFIRIO MARIO		SINDACO	
11	Comune di Castellinaldo	100,00	0,50%		TAPASCO LUCA	CONSIGLIERE	
12	Comune di Castiglione Tinella	100,00	0,50%	BRUNO FENNA		SINDACO	
13	Comune di Ceresole d'Alba	100,00	0,50%	CLOCCO FRANCO		SINDACO	
14	Comune di Govone	200,00	1,00%				
15	Comune di Magliano Alfieri	200,00	1,00%				




Integrità. In...

Allegato "A" al N° 14632

N°	Denominazione Socio	Quota di partecipazione e importo nominale in €	% sul capitale	Rappresentante	Delegato	Carica	Firma
16	Comune di Maizo	200,00	1,00%		MARCO MASSIMO	VICE SINDACO	
17	Comune di Monfallo Roero	100,00	0,50%				
18	Comune di Monieu Roero	200,00	1,00%				
19	Comune di Neive	200,00	1,00%		BOFFA LUISA	ASSESSORE	
20	Comune di Niviglia	100,00	0,50%		RENATO COLOMBO	CONSIGLIERE	
21	Comune di Santo Stefano Roero	100,00	0,50%				
22	Comune di Triso	200,00	1,00%				
23	Comune di Verza d'Alba	200,00	1,00%	BONINO CARLA		SINDACO	
24	Confartigianato Associazione Artigiani Prov. di Cuneo	100,00	0,50%		LISA DOMENICO	PRESIDENTE SEZIONE AURA	
25	Confcooperative di Cuneo	500,00	2,50%				
26	Confederazione Italiana Agricoltori - CIA di Cuneo	200,00	1,00%		GHIONETTI SILVIO	VICE DIRETTORE	
27	Confederazione Nazionale dell'Antigianato - CNA di Cuneo	500,00	2,50%		CARLO BOESALINO	VICE PRESIDENTE	
28	Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero	200,00	1,00%		FABRIZIO FACE	DIRETTORE	
29	Enoteca Regionale del Barbaresco	100,00	0,50%		BIANCO AUBERO	ASSOCIATO	
30	Enoteca Regionale del Barolo	100,00	0,50%				



Carlo Aubero

N.	Denominazione Socio	valore partecipazione e importo nominale in €	% sul capitale	Rappresentanza	Delegato	Categoria	Firma
31	Enoteca Regionale Piemontese Cavour	100,00	0,50%				
32	Expo Turist Alba soc. coop. a.r.l.	500,00	2,50%	FABRIZIO PACE		PRESIDENTE	
33	Federazione Provinciale Coldiretti di Cuneo	1.000,00	5,00%		GUALTIERO MENARDI	FUNZIONARIO.	
34	Langhe Roero Holding s.r.l.	1.200,00	6,00%		GIUANO VIGUONE	-	
35	Sarvizi A.C.A. s.r.l.	200,00	1,00%		VIGUONE GIUANO	DIRETTORE.	
36	Stirano s.r.l.	200,00	1,00%				
37	Tecnocoll S.p.a.	100,00	0,50%				
38	Unione di Comuni Colline di Langhe e del Barolo	2.000,00	10,00%		RENATA BIANCO	ASSESSORE.	
39	Unione Montana Alta Langhe	5.800,00	29,00%	ROBERTO BODATO		PRESIDENTE	
40	Unione Provinciale Agricoltori di Cuneo	200,00	1,00%		FOGUATI FABIO	IMPRESATO	
Totale		20.000,00	100,00%				

SOX.




Allegato "B" al N. 17.630

STATUTO

della società

"Langhe Roero Leader Gruppo di Azione Locale Società Consortile a Responsabilità Limitata"

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1 - Denominazione.

1 - E' costituita una società consortile a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 2615 ter e degli artt. 2462 e seguenti del Codice Civile, riconosciuta quale Gruppo di Azione Locale ai sensi degli articoli da 42 a 44 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), nonché ai sensi degli articoli da 32 a 35 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

2 - La denominazione della società è "Langhe Roero Leader Gruppo di Azione Locale Società Consortile a Responsabilità limitata", abbreviabile "Langhe Roero Leader soc. consort. a r.l." oppure "G.A.L. Langhe Roero Leader soc. consort. a r.l." oppure "G.A.L. Langhe Roero Leader" oppure "G.A.L. Langhe Roero", senza vincoli di rappresentazione grafica.

Art.2 - Sede legale e sedi secondarie.

1 - La società ha sede legale nel Comune di Bossolasco,

all'indirizzo risultante dall'iscrizione eseguita presso il Registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

2 - Potranno inoltre essere istituite o soppresse, sia in Italia sia all'estero, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza con decisione dell'Organo Amministrativo.

Art.3 - Domicilio dei soci.

1 - Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la società o con gli altri soci, è a tutti gli effetti quello che risulta dal Registro delle Imprese; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

Art.4 - Durata.

1 - La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2025 e può essere prorogata, una o più volte, con decisione dell'assemblea dei soci con le maggioranze richieste per la modifica dello Statuto. In difetto di decisione assembleare, è prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo, in tal caso, il diritto di recesso dei soci in qualsiasi momento con preavviso di un anno.

2 - La società è messa in liquidazione anticipatamente al verificarsi di una delle cause previste dall'articolo 2484 del Codice Civile, come previsto al successivo articolo 33) del presente Statuto.

TITOLO II - OGGETTO

Art.5 - Oggetto sociale.

1 - La società ha per oggetto la promozione degli interessi istituzionali, economici e commerciali dei propri soci attraverso lo studio, l'attuazione ed il coordinamento di iniziative utili allo sviluppo sociale ed economico, improntate alla valorizzazione del patrimonio culturale, turistico, del folclore, sportivo, naturalistico, paesaggistico ed ambientale del territorio delle Langhe e del Roero in generale, in particolare dei Comuni che avranno aderito alla programmazione CLLD Leader (Community-led Local Development) o SLTP Leader (Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo), con tassativa esclusione di qualsiasi proprio fine di lucro.

2 - Ai fini del raggiungimento dello scopo sociale la Società potrà avviare tutte le attività ritenute utili fra le quali, a titolo di esempio, si citano:

a) elaborazione di strumenti programmatici e progettuali, ricerche di mercato, studi di fattibilità, progetti di sviluppo, servizi alla progettazione, attraverso i quali reperire contributi e finanziamenti a livello locale, regionale, nazionale e comunitario utili ad adottare ogni misura di sostegno all'economia, all'occupazione e alla qualità della vita della popolazione residente sul territorio;

b) animazione e promozione dello sviluppo rurale;

c) progettazione e attuazione di interventi innovativi da parte di operatori locali pubblici e privati, correlati ad una strategia globale di sviluppo rurale ed aventi quali ca-

	ratteristiche essenziali l'innovazione, il carattere dimo-	
	strativo, la trasferibilità;	
	d) realizzazione di progetti finalizzati alla diversifi-	
	cazione dell'economia rurale, all'ideazione e commercializza-	
	zione di prodotti o servizi in tutti i settori dello sviluppo	
	rurale;	
	e) monitoraggio delle opportunità di finanziamento per	
	progetti di sviluppo sul territorio disponibili a livello co-	
	munitario, nazionale, regionale o locale, anche attivando si-	
	nergie tra i diversi soggetti consorziati;	
	f) applicazione delle nuove tecnologie dell'innovazione	
	e della comunicazione in ambiente rurale;	
	g) promozione dell'offerta di servizi da parte delle a-	
	ziende agricole, con particolare attenzione alle tematiche di	
	salvaguardia ambientale e presidio del territorio, favorendo	
	nel contempo la qualità dei prodotti agroalimentari, il mi-	
	glioramento delle tecniche di produzione/ trasformazione, la	
	crescita della loro commercializzazione;	
	h) promozione e collocamento delle produzioni locali;	
	i) promozione di attività turistiche ed agrituristiche;	
	j) promozione delle attività culturali;	
	k) promozione della tutela del paesaggio e dell'ambiente	
	locale;	
	l) promozione delle attività finalizzate a valorizzare e	
	rendere fruibile in modo integrato il patrimonio rurale loca-	

le (storico-architettonico, ambientale, culturale e produttivo);

m) promozione, assistenza e sostegno allo sviluppo dell'attività agricola, artigianale e imprenditoriale locale;

n) realizzazione di iniziative ed eventi, direttamente o su incarico, relativamente alle attività di promozione di cui ai punti precedenti, quali convegni, congressi, fiere, esposizioni, manifestazioni culturali, sportive, folcloristiche ed enogastronomiche;

o) formazione professionale e informazione;

p) ogni altra azione connessa o comunque anche indirettamente utile alle precedenti.

3 - In particolare per le iniziative a valere sulla Programmazione CLLD Leader, la società si baserà sul modello di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SLTP) che, come disposto dall'articolo 32 del Reg. (UE) n. 1303/2013, è:

a) concentrato su territori subregionali specifici, coincidenti con il territorio degli Enti Pubblici Locali aderenti al GAL;

b) gestito da gruppi d'azione locali composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49 % degli aventi diritto al voto;

	c) attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali;	
	d) concepito tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali, e comprende elementi innovativi nel contesto locale, attività di creazione di reti e, se del caso, di cooperazione.	
	4 - La società potrà assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati, nonché compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie funzionalmente connesse con la realizzazione dell'oggetto sociale.	
	5 - La società potrà altresì assumere partecipazioni, quote ed interessenze in altre società, consorzi o imprese di qualunque natura costituiti o costituendi aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio sia direttamente che indirettamente; concedere avalli, fideiussioni e garanzie reali, anche a favore di terzi, purché - sempre - in funzione strumentale al conseguimento degli scopi sociali.	
	6 - Tutte le suddette attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare la società non potrà svolgere attività per le quali è richiesta l'adozione di un tipo sociale diverso da quello di società consortile a responsabilità limitata, ovvero è prescritto un ammontare minimo di capitale superiore a quello dalla stessa detenuto.	

7 - Sono tassativamente escluse le operazioni di raccolta del risparmio e di erogazione del credito al consumo, nonché quelle vietate dalla presente e futura legislazione.

TITOLO III - CAPITALE SOCIALE - QUOTE

Art.6 - Composizione della società e vincoli di gestione.

1 - La società ha obbligatoriamente, al momento della sua costituzione, e dovrà conservare, una composizione societaria mista pubblico-privata a maggioranza pubblica in rappresentanza del territorio di riferimento (come indicato all'articolo 5 comma 1 del presente Statuto) e dovrà obbligatoriamente operare nel rispetto delle modalità di gestione disposte dall'articolo 32 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (come indicato all'articolo 5 comma 3 lettera b) del presente Statuto.

2 - A livello decisionale, l'Organo Amministrativo deve rispettare i vincoli indicati all'articolo 21 del presente Statuto.

3 - Ai sensi dell'articolo 2484 del Codice Civile, costituirà causa di scioglimento della società il venir meno dei requisiti di cui ai precedenti commi 1 e 2. Il Consiglio d'Amministrazione e il Collegio Sindacale (qualora nominato) saranno competenti ad accertare il verificarsi di tale causa di scioglimento e ad effettuare i conseguenti adempimenti pubblicitari, il tutto ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2484 del Codice Civile.

Art.7 - Capitale sociale.

	1 - Il capitale sociale è di Euro 20.000 (ventimila) e, in	
	conformità alla legge e ai sensi dell'articolo 2468 del Codi-	
	ce Civile, è diviso in quote.	
	2 - L'assemblea straordinaria del 3 marzo_2016 ha delibera-	
	to l'aumento di capitale sociale da euro 20.000 (ventimila)	
	ad euro 22.000 (ventiduemila) a pagamento mediante offerta	
	delle quote di nuova emissione a terzi Enti Locali per euro	
	1.700 (millesettecento) e a soci Enti Locali per euro 300	
	(trecento). Il Consiglio di Amministrazione provvederà al	
	collocamento delle nuove quote a terzi e a soci. La sotto-	
	scrizione delle quote dovrà essere eseguita entro il 31 di-	
	cembre 2016 per consentire la partecipazione a Bandi; nel ca-	
	so in cui, a tale data, l'aumento di capitale non sia stato	
	integralmente sottoscritto, il capitale sociale sarà aumenta-	
	to di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.	
	3 - La responsabilità dei soci è limitata alle quote di	
	partecipazione al capitale sottoscritte.	
	4 - I conferimenti a liberazione del capitale sottoscritto,	
	nel rispetto delle norme di legge, possono essere effettuati:	
	a) in danaro;	
	b) con apporto di beni e crediti accompagnati da una re-	
	lazione giurata di un esperto o di una società di revisione	
	iscritti nel registro dei revisori contabili;	
	c) con compensazione di debiti liquidi ed esigibili del-	
	la società;	

d) con apporto di ogni elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, ivi comprese le prestazioni d'opera o di servizi a favore della società; nel caso di apporto di prestazioni d'opera o di servizi, le stesse devono essere garantite, per l'intero valore ad esse assegnato, da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria o dal versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro.

5 - Ai conferimenti si applica quanto disposto dagli articoli 2464, 2465 e 2466 del Codice Civile.

6 - La società non può acquistare o sottoscrivere quote del proprio capitale, né acquistare o accettare proprie partecipazioni in garanzia, né accordare prestiti o garanzie a chiunque per l'acquisto o la sottoscrizione delle quote sociali.

7 - La società può rilasciare certificati di quota con solo valore probatorio o documentale.

Art 8 - Aumento e riduzione di capitale.

1 - In rapporto alle necessità derivanti dallo sviluppo e funzionamento della società, a seguito di deliberazione dell'assemblea dei soci, da adottarsi con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo, il capitale sociale può essere aumentato a pagamento una o più volte, nei modi previsti al precedente articolo 7), o a titolo gratuito, mediante passaggio di riserve disponibili a capitale.

	2 - L'assemblea dei soci che delibera l'aumento di capitale	
	può conferire all'Organo Amministrativo i necessari poteri	
	perché lo realizzi, determinandone i limiti e le modalità di	
	esercizio.	
	3 - La decisione di aumentare il capitale sociale non può	
	essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente do-	
	vuti non siano stati integralmente eseguiti. La deliberazione	
	di aumento di capitale deve prevedere se l'eventuale parziale	
	sottoscrizione, nel termine stabilito dalla decisione, debba	
	comportare l'aumento parziale del capitale ovvero la sua ri-	
	nuncia.	
	4 - Il diritto di sottoscrizione è normalmente riconosciuto	
	ai soci. Tuttavia, lo stesso non spetta (salvo per il caso di	
	cui all'articolo 2482 ter del Codice Civile) quando la deli-	
	berazione dell'assemblea dei soci di aumento del capitale lo	
	escluda, riservando a terzi l'offerta di quote di nuova emis-	
	sione, o preveda che le quote di nuova emissione debbano es-	
	sere liberate mediante conferimenti in natura; in tali casi	
	spetterà ai soci che non hanno consentito alla decisione il	
	diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473 del Codice Ci-	
	vile.	
	5 - Qualora, in occasione di aumento di capitale a pagamen-	
	to, uno o più soci non esercitassero il diritto di sottoscri-	
	zione loro spettante sulle quote di nuova emissione, l'Organo	
	amministrativo della società, entro trenta giorni dalla sca-	

denza del termine assegnato ai soci per l'esercizio di tale diritto, ne dovrà dare comunicazione con lettera raccomandata a tutti gli altri soci risultanti dal libro soci, affinché possano sottoscrivere le quote rimaste non sottoscritte nei trenta giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione, alle medesime condizioni riservate ai soci rimasti inerti. Nell'ipotesi in cui più di un socio abbia manifestato la volontà di sottoscrivere le quote rimaste non sottoscritte, si procederà ad un riparto fra i soci interessati in proporzione alle quote possedute. L'assemblea dei soci che delibera l'aumento di capitale a pagamento dovrà altresì deliberare in merito alle quote che possano rimanere comunque non sottoscritte. Il Consiglio di Amministrazione dovrà inoltre verificare che, per effetto del mancato esercizio, anche parziale, del diritto di sottoscrizione la ripartizione del capitale sociale risulti compatibile con le previsioni dell'art. 6) e, in caso contrario, non potrà dare esecuzione all'aumento di capitale.

6 - Qualora per effetto dell'aumento di capitale facessero ingresso nella compagine societaria nuovi soci, l'Assemblea potrà richiedere ai nuovi soci un sovrapprezzo.

7 - L'assemblea dei soci, con deliberazione da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo, può decidere la riduzione del capitale sociale, nei limiti previsti dal n. 4) dell'articolo 2463 del Codice Civi-

	le, mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante	
	liberazione di essi dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti.	
	La decisione di riduzione può essere eseguita soltanto	
	dopo novanta giorni dal giorno della sua iscrizione nel Registro delle Imprese, a condizione che, in questo termine, nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto	
	opposizione.	
	8 - Se, a seguito di perdite, il capitale risulta diminuito	
	di oltre un terzo, l'Organo Amministrativo deve senza indugio	
	convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.	
	All'assemblea dei soci deve essere sottoposta una relazione dell'Organo Amministrativo sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del Collegio Sindacale;	
	il deposito, previsto dall'articolo 2482 bis del Codice Civile, di tali documenti presso la sede della società può essere	
	omesso a discrezione dell'Organo Amministrativo.	
	Art 9 - Titoli di debito. Finanziamento dei soci.	
	1 - La società può emettere titoli di debito nel rispetto	
	dell'art. 2483 del Codice Civile, per un importo non superiore al patrimonio netto. La decisione di emettere titoli di	
	debito, precisando le relative modalità, è attribuita alla	
	competenza dell'assemblea dei soci. I titoli di debito non	
	possono essere imputati a capitale. La decisione di emissione	
	dei titoli di debito deve essere iscritta nel Registro delle	
	Imprese.	

2 - In base a deliberazione dell'Organo Amministrativo, i soci potranno versare somme alla società in conto futuro aumento capitale o in conto capitale o a copertura di perdite; dette somme sono normalmente determinate in diretta proporzione delle quote possedute e non saranno produttive di interessi.

3 - I soci potranno, sempre in base a delibera dell'Organo Amministrativo, effettuare finanziamenti nei confronti della società. Detti finanziamenti, che potranno non essere proporzionali alle proprie quote di partecipazione al capitale sociale, potranno essere sia fruttiferi sia infruttiferi e dovranno rispettare tutte le condizioni richieste dalla legge.

4 - I finanziamenti infruttiferi sono normalmente effettuati in diretta proporzione delle quote possedute, mentre i finanziamenti fruttiferi possono essere effettuati non in proporzione delle quote possedute. Salvo diversa decisione dell'Organo amministrativo, comunque, i finanziamenti devono considerarsi infruttiferi. Saranno parimenti infruttifere di interessi ed altri compensi le anticipazioni effettuate in nome e per conto della società dai soci per soddisfare temporanee esigenze finanziarie della medesima, salvo che non venga altrimenti deliberato dall'Organo amministrativo e che dalla contabilità non risultino effettuate ad altro titolo.

5 - Il rimborso o la destinazione a copertura di eventuali perdite di esercizio dei versamenti effettuati dai soci, di-

versi dai finanziamenti, possono essere eseguiti dopo decisione assunta dall'assemblea dei soci.

6 - I versamenti in conto futuro aumento capitale o in conto capitale non daranno comunque diritto di rimborso o di remunerazione al socio. L'assemblea dei soci, con deliberazione da adottarsi con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo, potrà deliberare di trasferire in tutto o in parte detti versamenti ad aumento del capitale sociale con corrispondente incremento della quota di partecipazione dei soci che hanno effettuato tali versamenti. I diritti spettanti ai soci verso la società per i suddetti versamenti sono connessi alle rispettive quote di partecipazione e si trasferiscono insieme alle medesime.

7 - I finanziamenti dei soci a favore della società possono comunque essere effettuati soltanto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa sulla trasparenza bancaria in materia. Il rimborso dei finanziamenti dei soci fatti a favore della società è in ogni caso soggetto alla disciplina stabilita dall'articolo 2467 del Codice Civile.

Art.10 - Contributi annui in denaro dei soci.

1 - L'Organo Amministrativo sottopone annualmente all'assemblea, assieme al bilancio dell'esercizio precedente, un programma di massima delle iniziative e degli investimenti della società per l'esercizio in corso e il conto economico preventivo. In base a quanto previsto dal secondo comma

	dell'articolo 2615 ter del Codice Civile, i soci sono tenuti	
	a versare contributi ordinari in denaro a favore della so-	
	cietà in misura annua complessivamente non superiore a 2,5	
	volte il valore nominale delle proprie quote di partecipazio-	
	ne per i soci esistenti al 29.02.2016, e a 5 volte il valore	
	nominale delle proprie quote di partecipazione per i soci en-	
	trati successivamente al 29.02.2016. Al riguardo, il bilancio	
	preventivo deve essere accompagnato dal piano di riparto pro-	
	porzionale tra i soci dei predetti contributi a copertura dei	
	costi di gestione e degli investimenti programmati. I contri-	
	buti a copertura dei costi d'esercizio confluiranno a conto	
	economico per l'ammontare necessario e sufficiente al conse-	
	guimento del risultato di pareggio e l'eventuale eccedenza	
	costituirà acconto per l'esercizio successivo. I contributi	
	espressamente richiesti invece a fronte degli investimenti	
	preventivati, avendo natura di versamenti in conto capitale,	
	concorreranno a formare il patrimonio netto della società.	
	2 - I predetti contributi approvati dall'assemblea congiun-	
	tamente al bilancio preventivo sono obbligatori per tutti i	
	soci, anche se assenti, astenuti o dissenzienti.	
	3 - In occasione di eventi non ripetitivi o di investimenti	
	straordinari, anche limitatamente a particolari categorie di	
	soci e con il consenso degli stessi, su proposta dell'Organo	
	Amministrativo, l'Assemblea, in base a quanto previsto dal	
	secondo comma dell'articolo 2615 ter del Codice Civile, potrà	

	richiedere ai soci, in aggiunta ai contributi annuali come	
	sopra determinati, il versamento di contributi straordinari	
	in denaro a favore della società che non potrà superare:	
	- per gli Enti Locali e le forme associative fra Enti Locali	
	l'importo di 1,5 euro per abitante fino a 2.000 abitanti e di	
	1 euro per abitante da 2001 abitanti fino ad un massimo di	
	7.000 abitanti,	
	- per gli altri soci l'importo di 10.000 euro.	
	4 - I soci non sono tenuti a pagare altri contributi oltre	
	quelli sopra previsti.	
	5 - In merito a quanto sopra, l'assemblea dovrà deliberare	
	con la maggioranza delle proprie quote sociali sia in prima	
	che in seconda convocazione.	
	6 - La partecipazione ai Bandi Pubblici emessi dalla so-	
	cietà sarà consentita esclusivamente agli Enti Locali Soci (e	
	agli abitanti/associazioni/imprese ivi residenti aventi di-	
	ritto ai sensi della normativa) in regola con i versamenti a	
	qualunque titolo dovuti alla società.	
	Art.11 - Quote di partecipazione e diritti dei soci.	
	1 - Le quote di partecipazione dei soci al capitale sociale	
	sono nominative.	
	2 - I diritti sociali sono attribuiti ai soci in misura	
	proporzionale alla quota di partecipazione da ciascuno posse-	
	duta.	
	3 - Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i di-	

ritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune ai sensi degli articoli 1105 e 1106 del Codice Civile.

Art.12 - Trasferimento delle quote per atto tra vivi.

1 - Ai fini del presente articolo, per trasferimento della quota di partecipazione si intende qualsiasi negozio giuridico di alienazione, nella più ampia accezione del termine, in forza del quale si consegue il risultato del trasferimento a terzi della proprietà, o nuda proprietà, o usufrutto sulle quote di partecipazione o su parti di esse.

2 - Le quote sono nominative e liberamente trasferibili nel rispetto dei vincoli di composizione e gestione stabiliti dall'articolo 6 comma 1) e nei limiti di quanto infra previsto.

3 - Nel caso in cui un socio intendesse alienare in tutto o in parte la propria quota, dovrà darne avviso scritto, via P.E.C. o con lettera raccomandata A.R., all'Organo Amministrativo, indicando il nome dell'acquirente (che deve avere caratteristiche tali da rispettare i vincoli di composizione e gestione di cui all'articolo 6) comma 1 del presente Statuto), i termini, le condizioni, il prezzo richiesto e le modalità di pagamento.

4 - L'acquirente nuovo socio dovrà contestualmente comunicare all'Organo Amministrativo il proprio impegno a rispettare le norme dello Statuto e a versare, oltre al prezzo pat-

	tuito, anche l'eventuale contributo straordinario di cui	
	all'art. 10 comma 3.	
	5 - L'Organo Amministrativo, entro 30 giorni dal ricevimen-	
	to della comunicazione da parte del cedente, dovrà rispondere	
	autorizzando la cessione o negandola qualora quest'ultima non	
	rispetti i vincoli di cui al comma precedente e di composi-	
	zione e gestione di cui all'articolo 6) comma 1 del presente	
	Statuto); in quest'ultimo caso l'Organo Amministrativo potrà	
	proporre un socio di suo gradimento in sostituzione del socio	
	proposto dal cedente.	
	6 - Il gradimento dovrà essere senz'altro esercitato	
	dall'Organo Amministrativo nel caso di riorganizzazione in-	
	terna, scioglimento o messa in liquidazione da parte di Enti	
	Locali Sovracomunali che comportino un subentro, da parte di	
	tutti gli Enti Locali che ne fanno parte, nel patrimonio, nei	
	diritti o nelle quote degli Enti Sovracomunali stessi.	
	7 - La comunicazione dell'intenzione di trasferire la par-	
	tecipazione formulata con le modalità indicate equivale a	
	proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 c.c. Pertanto	
	il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha	
	effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accetta-	
	zione dell'altra parte. Da tale momento, il socio cedente è	
	obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del	
	negozio in forma idonea all'iscrizione nei pubblici registri,	
	con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella co-	

municazione.

8 - Il trasferimento che intervenga in violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'inefficacia del medesimo nei confronti della società e degli altri soci; l'acquirente non è, pertanto, iscritto nei pubblici registri e non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle quote acquisiti.

Art.13 - Trasferimento delle quote a causa di morte.

1 - Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte. In presenza di più eredi o legatari del socio defunto, gli stessi per l'esercizio dei loro diritti devono nominare un rappresentante comune, secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del Codice Civile.

Art.14 - Vincoli sulle quote.

1 - La quota di partecipazione può formare oggetto di pegno.
2 - In caso di pegno o di usufrutto sulle quote di partecipazione si applicano le disposizioni dell'articolo 2352 del Codice Civile.

Art.15 - Scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio.

1 - Il diritto di recesso può essere esercitato solo nei casi di cui all'articolo 2473 del Codice Civile e negli altri casi previsti dalla legge.
2 - Il socio può altresì recedere, nei casi di cui all'ar-

	articolo 2469 del Codice Civile, qualora ne ricorrano le condi-	
	zioni, non prima di due anni dalla sottoscrizione della par-	
	tecipazione.	
	3 - Il diritto di recesso è esercitato dai soci che non	
	hanno concorso alle decisioni che lo determinano a condizione	
	che sia comunicato all'Organo Amministrativo mediante lettera	
	raccomandata con ricevuta di ritorno - che indichi le genera-	
	lità del socio recedente, la delibera o il fatto che legitti-	
	mano il recesso, la quota di partecipazione per la quale il	
	diritto di recesso viene esercitato, nonché il domicilio e-	
	letto per le comunicazioni riguardanti il procedimento - en-	
	tro quindici giorni dall'iscrizione della delibera che lo le-	
	gittima nel Registro delle Imprese o, se non è prevista l'i-	
	scrizione, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei	
	soci; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una	
	deliberazione dell'assemblea dei soci, il diritto di recesso	
	è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da par-	
	te del socio.	
	4 - Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto	
	di recesso sono inalienabili.	
	5 - Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la	
	lettera raccomandata con ricevuta di ritorno perviene alla	
	sede legale della società.	
	6 - Il rimborso della quota di partecipazione oggetto di	
	recesso deve essere effettuato entro 180 (centottanta giorni)	

dalla data di effetto del recesso con le modalità di cui all'articolo 2473 del Codice Civile.

7 - Il rimborso della quota di partecipazione può avvenire:

- mediante acquisto della quota da parte degli altri soci, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione;

- mediante acquisto della quota da parte di un terzo, concordemente individuato dai soci medesimi;

- mediante rimborso della quota utilizzando riserve disponibili;

- mediante rimborso della quota per riduzione del capitale sociale (in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 del Codice Civile).

8 - Nel caso in cui le predette soluzioni non potessero realizzarsi, la società dovrà essere posta in liquidazione.

9 - Il socio potrà inoltre essere escluso in caso di inosservanza degli obblighi previsti dall'art. 10) del presente statuto in conformità all'articolo 2615 ter del Codice Civile. Spetterà all'Organo Amministrativo accertare i presupposti e deliberare l'esclusione del socio, nel rispetto dell'art. 2473 del Codice Civile.

10 - Lo scioglimento del rapporto sociale rispetto ad un socio lascia fermi e impregiudicati gli obblighi di contributi e qualsiasi altro obbligo del medesimo verso la società, che trovano il loro fondamento in atti o fatti verificatisi durante il periodo della sua appartenenza alla società stessa.

TITOLO IV - ASSEMBLEA

Art.16 - Competenze dei soci e assemblea.

1 - I soci decidono:

- sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dallo statuto;

- sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione;

- sugli argomenti che tanti soci, che rappresentino almeno il terzo del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione.

2 - In ogni caso, sono attribuite all'esclusiva competenza dei soci:

1) l'approvazione del bilancio d'esercizio e la destinazione degli eventuali utili;

2) la nomina e la revoca dei componenti l'Organo Amministrativo, con l'eventuale indicazione del Presidente, ed il compenso da attribuire complessivamente all'Organo Amministrativo medesimo;

3) la nomina, la revoca, e il compenso dei componenti gli Organi di controllo, con l'indicazione delle cariche dei componenti;

4) le modificazioni dell'atto costitutivo;

5) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei di-

ritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui

derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della

società partecipata;

6) l'accollo, nei limiti ammessi dalla legge, delle sanzioni

relative a violazioni commesse da persone fisiche nell'eser-

cizio delle funzioni loro attribuite dalla società, nonché la

stipulazione di idonee coperture assicurative;

7) l'eventuale nomina a Presidente onorario della persona che

si sia distinta nell'opera svolta a favore della società, o

che, per propri meriti e prestigio, possa dare lustro alla

medesima. Il Presidente onorario avrà diritto di partecipa-

zione e di intervento alle assemblee e potrà essere invitato

dall'Organo Amministrativo a partecipare ed intervenire alle

proprie riunioni. La carica è gratuita, salvo il rimborso

delle spese sostenute per conto della società;

8) l'approvazione del programma di massima delle iniziative

della società per l'esercizio in corso ed il relativo conto

economico preventivo, il piano di riparto proporzionale tra i

soci a copertura dei costi di gestione di cui all'art. 10;

9) l'approvazione dei contributi straordinari di cui all'arti-

colo 10 comma 3;

10) la decisione in merito alla nomina dei liquidatori ed ai

criteri di svolgimento della liquidazione.

3 - Le decisioni dei soci possono essere adottate solo me-

diante il metodo assembleare, ai sensi dell'articolo 2479-bis

del Codice Civile. L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti, o astenuti, o dissenzienti.

Art.17 - Convocazione dell'assemblea.

1 L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche su richiesta dei soci e amministratori ai sensi del precedente articolo 16) ed anche fuori dalla sede della società, purché in Italia, con avviso di convocazione inviato almeno otto giorni prima della riunione a mezzo P.E.C. o raccomandata A.R. o con qualsiasi altro mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax, la posta elettronica e la raccomandata a mano. L'avviso deve essere indirizzato agli aventi diritto al domicilio, al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal Registro delle Imprese.

2 - In caso di impossibilità o di inerzia del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che si presume quando l'avviso non venga spedito entro i venti giorni successivi alla richiesta avanzata ai sensi del precedente articolo 16) da un amministratore o dai soci che rappresentano almeno il terzo del capitale sociale, la convocazione potrà essere effettuata

da un Vice Presidente o, in difetto, dall'Organo di Controllo.

3 - Nell'avviso di convocazione, debbono essere indicati, il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso di convocazione, può essere fissato anche il giorno e l'ora per un'eventuale seconda convocazione.

4 - L'assemblea dei soci è validamente costituita, anche nel caso non siano rispettate le predette formalità, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, qualora tutti gli amministratori e i componenti gli Organi di controllo siano presenti o informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno si opponga alla trattazione dei medesimi. Se gli amministratori e i componenti gli Organi di controllo non partecipano all'assemblea, devono rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, con la quale attestano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

5 - L'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, come previsto dal successivo articolo 31) del presente Statuto.

Art.18 - Partecipazione e rappresentanza.

1 - Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che, alla data dell'assemblea stessa, risultano regolarmente registrati nei pubblici registri. A ciascun socio il voto compete

	in misura proporzionale alla sua partecipazione. Il voto deve	
	essere espresso in forma palese.	
	2 - E' anche consentito l'intervento in assemblea mediante	
	mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o au-	
	dio/videoconferenza, purché siano rispettate le seguenti con-	
	dizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:	
	- siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il se-	
	gretario della riunione, che provvederanno alla formazione e	
	sottoscrizione del verbale;	
	- sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare	
	l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risulta-	
	ti della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-	
	sione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine	
	del giorno, nonché di visionare, ricevere, trasmettere i do-	
	cumenti relativi alle materie oggetto della discussione;	
	- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si	
	tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video colle-	
	gati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno	
	affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove	
	saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.	
	3 - Il socio può liberamente farsi rappresentare in assem-	

blea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e

i documenti relativi devono essere conservati dalla società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-

sentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni

patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo

da chi sia espressamente indicato nella delega. Se la delega

viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per

le successive convocazioni. La delega può essere concessa an-

che per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del

giorno. La regolarità della delega è accertata dal Presidente

dell'assemblea. La rappresentanza non può essere conferita né

ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai di-

pendenti della società, né alle società da essa controllate o

ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai di-

pendenti di queste.

Art.19 - Svolgimento dell'assemblea.

1 - L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del

Consiglio di amministrazione; in caso di sua assenza o di suo

impedimento, da uno dei Vice Presidenti designato con il voto

favorevole dalla maggioranza degli intervenuti; in caso di

assenza o di impedimento dei Vice Presidenti, dall'ammini-

stratore con maggiore anzianità di carica o, in subordine, di

età. In mancanza, l'assemblea sarà presieduta dalla persona

designata dagli intervenuti. Al Presidente dell'assemblea

competono le funzioni e i poteri di cui all'articolo 2371 del

			Codice Civile.
	2	-	II Presidente è assistito da un Segretario, designato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.
	3	-	Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea, accerta e proclama i risultati delle votazioni.
	4	-	Le deliberazioni dell'assemblea dei soci devono risultare da verbale redatto nell'osservanza di quanto prescritto dall'articolo 2375 del Codice Civile, indicante:
		-	la data dell'assemblea;
		-	l'identità dei partecipanti, anche in allegato, e il capitale rappresentato da ciascuno;
		-	le modalità e il risultato delle votazioni;
		-	l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti, anche in allegato.
	5	-	Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
	6	-	Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Se le deliberazioni riguardano la modifica dello atto costitutivo il verbale deve essere redatto da un notaio e in tal caso l'assistenza del Segretario non è necessaria. Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art.20 - Maggioranze.

1 - L'assemblea è regolarmente costituita sia in prima convocazione sia in seconda convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

2 - L'assemblea delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti, salvo che nei casi previsti dai numeri 4) e 5) dell'articolo 2479 del Codice Civile e dagli articoli 2484, 2487 e 2487 ter del Codice Civile, per i quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

3 - Restano in ogni caso salve le diverse specifiche maggioranze indicate nell'articolo 10) quinto comma, nell'articolo 21) terzo comma e nell'articolo 28) quarto comma del presente Statuto, per le particolari decisioni ivi previste.

4 - Nei casi in cui per legge o in virtù del presente Statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso, si applica l'articolo 2368, comma 3 c.c..

TITOLO V - AMMINISTRAZIONE

Art.21 - Consiglio di Amministrazione: composizione, durata, cooptazione degli amministratori, modalità di assunzione delle decisioni.

1 - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero di Consiglieri non minore di tre e non maggiore di cinque, che possono essere scelti anche tra non soci, nel rispetto dei limiti e dei vincoli previsti dal-

	la normativa vigente con riguardo ai componenti designati da-	
	gli enti pubblici locali.	
	2 - L'assemblea di volta in volta, prima di procedere all'e-	
	lezione, determinerà il numero dei consiglieri nei limiti so-	
	pra indicati, in conformità alla normativa tempo per tempo	
	vigente sulle società partecipate da Enti Locali e nel ri-	
	spetto delle seguenti disposizioni:	
	a) a livello decisionale, né le autorità pubbliche, qua-	
	li definite conformemente alle norme nazionali, né alcun sin-	
	golo gruppo di interesse potranno rappresentare più del 49 %	
	degli aventi diritto al voto,	
	b) qualunque sia il numero dei Consiglieri, il Presiden-	
	te dovrà sempre essere espressione dei soci pubblici ed in	
	particolare dovrà essere nominato in rappresentanza e su in-	
	dicazione del socio fondatore attualmente individuabile nella	
	Unione Montana Alta Langa (già Comunità Montana Alta Langa);	
	c) in caso di Consiglio fino a quattro componenti, il	
	Presidente sarà l'unico rappresentante dei soci pubblici men-	
	tre gli altri Consiglieri saranno rappresentanti dei soci	
	privati e dovranno essere nominati da Associazioni o Enti	
	rappresentativi degli interessi socio-economici locali;	
	d) in caso di Consiglio formato da cinque componenti, il	
	secondo rappresentante dei soci pubblici (oltre al Presiden-	
	te) dovrà essere espressione delle Unioni di Comuni presenti	
	sul territorio del GAL e costituite ai sensi dell'articolo 32	

del TUEL D.Lgs. 267/2000, mentre i tre rappresentanti dei so-

ci privati dovranno essere nominati da Associazioni o Enti

rappresentativi degli interessi socio-economici locali.

3 - Le deliberazioni aventi ad oggetto la nomina e la revoca

degli amministratori dovranno essere assunte con la maggio-

ranza del capitale sociale.

4 - Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rie-

leggibili; all'atto dell'elezione, essi dovranno inoltre sod-

disfare i requisiti di onorabilità, professionalità e indi-

pendenza richiesti dalla normativa vigente, in particolare

per gli amministratori di società a parziale capitale pubbli-

co.

5 - Qualora non abbia provveduto l'Assemblea al momento del-

la nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi

membri il Presidente, e può eleggere uno o più Vice Presiden-

ti e Amministratori delegati, e determina i loro poteri e

compiti.

6 - Il Consiglio di Amministrazione provvede, se ritiene op-

portuno, alla temporanea sostituzione di uno o più ammini-

stratori che dovessero venire a mancare nel corso dell'eser-

cizio, purché la maggioranza sia sempre costituita da ammini-

stratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così no-

minati restano in carica fino alla prima assemblea dei soci

che provvede alla sostituzione definitiva. Gli amministratori

nominati da questa assemblea dei soci durano in carica per il

	tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi gli amministra-	
	tori da essi sostituiti.	
	7 - L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne co-	
	municazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al Pre-	
	sidente del Collegio sindacale, se nominato. La rinuncia ha	
	effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del	
	Consiglio di Amministrazione, o, in caso contrario, dal mo-	
	mento in cui la maggioranza del Consiglio si è ricostituita	
	in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.	
	8 - La cessazione degli amministratori per scadenza del ter-	
	mine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Ammini-	
	strativo è stato ricostituito.	
	9 - Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono	
	essere adottate:	
	- in adunanza collegiale,	
	- mediante consultazione scritta o sulla base del con-	
	senso espresso per iscritto, ai sensi dell'articolo 2475 com-	
	ma 4 del Codice Civile.	
	Art.22 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione.	
	1 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presi-	
	dente, autonomamente o anche su richiesta di un terzo degli	
	amministratori o del Collegio sindacale ed anche fuori dalla	
	sede della società purché in Italia, mediante avviso di con-	
	vocazione, contenente il giorno, l'ora e il luogo dell'adu-	
	nanza e l'elenco delle materie da trattare, inviato a tutti	

gli amministratori e ai sindaci effettivi con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi la P.E.C., la raccomandata A.R., il fax, la posta elettronica e la raccomandata a mano. L'avviso deve essere inviato almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, se non vi sono dichiarati motivi di urgenza ed in tal caso almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza. Nel caso di comunicazione a mezzo P.E.C., raccomandata A.R., fax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito rispettivamente al domicilio, al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dall'amministratore e dal sindaco.

2 - In caso di impossibilità o di inerzia del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che si presume quando l'avviso non venga spedito entro i quindici giorni successivi alla richiesta come sopra avanzata, la convocazione potrà essere effettuata:

- da uno dei Vice Presidenti o dai sindaci richiedenti, in caso di adunanza collegiale,
- da uno dei Consiglieri, in caso di consultazione scritta e consenso espresso per iscritto.

3 - La prima convocazione del Consiglio di Amministrazione a seguito della nomina degli Amministratori da parte dell'Assemblea è effettuata dal Consigliere più an-

ziano.

Art.23 - Decisioni adottate in adunanza collegiale.

1 - Il Consiglio di Amministrazione in adunanza collegiale è presieduto dal Presidente e, in caso di rinuncia, impedimento o assenza, da uno dei Vice Presidenti o da altro Consigliere designato dagli intervenuti a maggioranza di voti.

2 - Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, che può anche non essere Consigliere o socio.

3 - Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente riunito con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

4 - Il Consiglio di Amministrazione è, comunque, validamente costituito, anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità di convocazione indicate all'articolo 22, a condizione che siano presenti l'intero Consiglio di Amministrazione e la maggioranza del Collegio Sindacale e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

5 - Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica.

6 - I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza per il quorum deliberativo.

7 - In caso di parità la proposta si intende respinta. E' escluso il voto per rappresentanza.

8 - Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, qualora il

Presidente ne valuti l'opportunità, possono essere validamen-

te tenute in videoconferenza o in audio-conferenza o con al-

tri mezzi di telecomunicazione, purché siano rispettate le

seguenti condizioni di cui dovrà essere dato atto nei relati-

vi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente

ed il segretario della riunione, che provvederanno alla for-

mazione e sottoscrizione del verbale, luogo in cui s'inten-

derà svolta la riunione;

- tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunica-

zione possano essere identificati dal Presidente;

- tutti i partecipanti possano seguire la discussione e

intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti

discussi;

- tutti i partecipanti possano visionare i documenti

relativi alle materie oggetto della discussione;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo

che si tratti di riunione totalitaria) le modalità audio/vi-

deo attraverso le quali i consiglieri potranno intervenire.

9 - Delle deliberazioni della riunione del Consiglio di Am-

ministrazione viene redatto un verbale che deve essere tra-

scritto, senza indugio, nel libro delle decisioni degli ammi-

nistratori e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.24 - Decisioni assunte per scritto.

1 - Ferme restando le modalità di convocazione di cui all'articolo 22 del presente Statuto, e ad esclusione degli argomenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2475 del Codice Civile o di altri argomenti per cui uno o più amministratori richiedano l'adunanza collegiale, nei limiti di legge e su decisione di chi assume la relativa iniziativa, le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere assunte mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

2 - Tale procedura potrà svolgersi con le modalità prescelte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero dal soggetto che, ai sensi dell'articolo 22, attiva il procedimento decisionale. Occorrerà comunque che le modalità prescelte garantiscano a tutti i Consiglieri il diritto di partecipare alla decisione e di ricevere adeguate informazioni in merito al suo oggetto.

3 - Le decisioni del Consiglio di Amministrazione assunte con le modalità del presente articolo richiedono il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

4 - Il momento in cui si considera assunta la decisione degli amministratori coincide con il giorno in cui perviene alla società il consenso, validamente espresso, dell'amministratore occorrente per il raggiungimento del quorum richiesto dal presente Statuto per l'assunzione della decisione.

5 - Il procedimento decisionale in forma scritta dovrà con-

cludersi entro due giorni dalla data in cui è pervenuta, all'ultimo Consigliere interpellato, l'istanza a pronunciarsi in merito, ovvero nel maggior termine indicato nell'istanza stessa. La mancata risposta nei termini stabiliti deve essere considerata quale astensione ai fini dell'assunzione o meno della decisione.

6 - Le decisioni degli amministratori assunte ai sensi del presente articolo devono essere verbalizzate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o dal soggetto che ha attivato il procedimento decisionale, e da un Segretario da questi nominato, e trascritte senza indugio nel relativo libro sociale con la sottoscrizione di entrambi; la relativa documentazione è conservata dalla società.

7 - Colui che ha assunto l'iniziativa del procedimento, decorso il termine ivi previsto, dovrà comunicare a tutti i Consiglieri se la proposta è stata accolta ovvero se è stata respinta, indicando distintamente il nominativo dei consiglieri favorevoli, contrari, astenuti o non pronunziatisi.

8 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione curerà che la decisione così assunta venga eseguita; il soggetto che ha assunto l'iniziativa del procedimento, se diverso dal Presidente, vigilerà sull'esecuzione stessa.

Art.25 - Competenze degli amministratori.

1 - L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, essendo ad esso demandati, in

	modo esclusivo, la responsabilità della gestione dell'impresa	
	e il compimento di tutti gli atti che ritenga opportuno per	
	l'attuazione dell'oggetto sociale. Pertanto, ad esso spettano	
	tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione,	
	esclusi quelli riservati dalla legge o dalla volontà dei soci	
	alla competenza dell'assemblea e salvo quanto stabilito al	
	primo comma dell'articolo 16) del presente Statuto.	
	2 - Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei	
	suoi poteri, anche disgiuntamente, a norma e con i limiti di	
	cui all'articolo 2381 del Codice Civile, al Presidente, a uno	
	o più Vice Presidenti, ad un Comitato esecutivo composto da	
	alcuni dei suoi componenti, o ad Amministratori delegati. Il	
	Presidente, il Vice Presidente o i Vice Presidenti, il Comi-	
	tato esecutivo, ovvero l'Amministratore o gli Amministratori	
	delegati possono compiere tutti gli atti di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione che risultano dalla delega con-	
	ferita dal Consiglio di Amministrazione, con le limitazioni e	
	le modalità indicate nella delega stessa.	
	3 - Il Consiglio di Amministrazione può impartire direttive	
	agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientrati nel-	
	la delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indi-	
	cate nell'articolo 2475, quinto comma, del Codice Civile.	
	4 - Ogni amministratore può:	
	- chiedere agli organi delegati che siano fornite al	
	Consiglio di Amministrazione informazioni relative alla ge-	

stione della società;

- opporsi all'operazione che il Presidente e/o i Vice Presidenti e/o gli Amministratori delegati vogliano compiere prima che essa sia compiuta.

5 - Sulle predette richieste e opposizioni decide il Consiglio di Amministrazione.

6 - Per la gestione operativa della società, l'Organo Amministrativo provvederà a nominare un Direttore e le figure di funzionariato in numero e preparazione adeguati per lo svolgimento delle funzioni nel rispetto dei Regolamenti e delle norme di legge.

7 - Il Consiglio di Amministrazione può istituire comitati o commissioni, presieduti da un Consigliere o da persone particolarmente competenti ed esperte, per studiare, analizzare, programmare e realizzare iniziative di settore o per aree geografiche, per il raggiungimento delle finalità sociali coinvolgendo il patrimonio culturale e di esperienza delle varie associazioni culturali, sportive, folcloristiche, di volontariato e di categoria che operano sul territorio. Ogni iniziativa dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione che ne fisserà i limiti di spesa, compatibilmente con il bilancio di previsione. I comitati e le commissioni organizzativi ed operativi svolgeranno i loro incarichi sotto la responsabilità del Direttore.

8 - Spetta altresì all'Organo Amministrativo la nomina, de-

terminandone i poteri e i compensi, di procuratori o mandatar
ri per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Art.26 - Rappresentanza della società.

1 - La rappresentanza legale della società e la firma socia
le di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente
del Consiglio di Amministrazione.

2 - In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i
suoi poteri interni e di rappresentanza saranno esercitati,
disgiuntamente, dai Vice Presidenti del Consiglio di Ammini
strazione.

3 - Il compimento di singoli atti di rappresentanza da parte
dei Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione esonera
i terzi da ogni accertamento e responsabilità in merito alla
sussistenza delle condizioni perché essi possano esercitare
tali poteri.

4 - La rappresentanza e la firma sociale spettano altresì a
gli Amministratori delegati, nei limiti delle attribuzioni ad
essi delegate.

5 - La rappresentanza spetta anche ai procuratori e mandata
ri, se nominati, nei limiti dei poteri loro conferiti.

Art.27 - Compensi degli amministratori.

1 - Oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del
loro ufficio, agli amministratori potrà essere assegnato un
compenso annuo, che sarà determinato dall'assemblea in con
formità alla normativa tempo per tempo vigente sulle società

partecipate dagli Enti Locali.

2 - L'assemblea dei soci potrà determinare il compenso annuo complessivo da attribuire all'Organo Amministrativo, che, in tal caso, stabilirà al proprio interno le modalità della sua ripartizione tra i singoli componenti.

3 - L'attribuzione di compensi agli amministratori dovrà in ogni caso rispettare i limiti ed i vincoli previsti dalla normativa vigente per le società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati.

TITOLO VI - CONTROLLI

Art.28 - Organo di Controllo.

1 - L'Assemblea, qualora sia obbligatorio per legge o se lo riterrà opportuno, potrà nominare un organo di controllo, monocratico o collegiale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di organo di controllo e revisione legale dei conti.

2 - All'Organo di Controllo, che dovrà espletare i compiti di cui all'art. 2403 CC, potrà essere affidata la revisione legale dei conti ex art. 2409bis CC.

3 - In caso di Collegio Sindacale esso sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti, aventi i requisiti previsti dal co. 2 dell'art. 2397 del Codice Civile. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.

4 - Le deliberazioni aventi ad oggetto la nomina o la revoca dell'Organo di Controllo dovranno essere assunte con la mag-

gioranza del capitale sociale.

5 - Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa comunque riferimento alla normativa tempo per tempo prevista in materia di organo di controllo e revisione legale dei conti.

Art.29 - Controllo dei soci.

1 - I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori, ai sensi dell'articolo 2476 del Codice Civile, notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

TITOLO VII - BILANCIO ED UTILI

Art.30 - Esercizio sociale.

1 - L'esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno solare.

Art.31 - Bilancio.

1 - Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo cura la redazione del bilancio di esercizio e le conseguenti formalità di legge.

2 - L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Nei casi consentiti dalla legge, tale termine potrà essere prorogato sino a 180 (centottanta) giorni, con l'obbligo degli amministratori di segnalare, nella loro relazione o nella nota integrativa in caso di bilancio

redatto in forma abbreviata, le ragioni della dilazione.

Art. 32 - Destinazione degli eventuali utili.

1 - Poiché la società non persegue scopi di lucro, gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del cinque per cento da destinarsi alla costituzione della riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, dovranno essere accantonati in apposita riserva statutaria vincolata alla realizzazione di investimenti o di iniziative rientranti nelle previsioni dell'attività consortile.

TITOLO VIII - SCIoglimento

Art.33 - Scioglimento e liquidazione.

1 - Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste con le modificazioni dell'atto costitutivo. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 2484 a 2496 del Codice Civile. In coerenza, tuttavia, con le finalità non di lucro della società, l'eventuale attivo netto della liquidazione potrà essere attribuito ai soci nei soli limiti del valore nominale delle loro rispettive quote sociali; l'eventuale restante importo dovrà essere devoluto ad organismi pubblici o privati che perseguano, senza scopo di lucro, fini analoghi a quelli della Società.

Art.34 - Clausola compromissoria.

1 - Qualunque controversia rimettibile in arbitrato insor-

gente tra i soci, ovvero tra i soci e la società, ivi comprese le controversie relative alla validità di delibere assembleari nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione delle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà devoluta ad un Arbitro Unico.

2 - L'Arbitro sarà nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Cuneo entro trenta giorni dal deposito dell'istanza di nomina, da parte dell'interessato più diligente.

3 - In difetto di nomina entro tale termine, l'Arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale su istanza della parte interessata più diligente.

Art.35 - Rinvio.

1 - Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile in materia di società a responsabilità limitata e, qualora le stesse nulla prevedano, alle norme dettate per le società per azioni, se compatibili, nonché in materia di consorzi con attività esterna e di società consortili.

In originale firmato:

Alberto Cirio

-----Stefano Corino Notaio